DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL TITOLO E DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:

a) essere cittadino italiano, o italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di geologo;

e) avere la residenza in Italia.

Versione in vigore dal 15 marzo 1963, non più in vigore dal 8 maggio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Estremi	Legge 3 febbraio 1963, n. 112
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-tutela-del-titolo-e-della-professione-di-geologo/art-5-requisiti-per-l-iscrizione-nell-albo-e-nell-elenco-speciale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it